

Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà

Allegato A

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE PRESSO LO SPAZIO LINK NEL QUARTIERE DI BORGO ROMA

Premesso che il Comune di Verona intende potenziare, nell'ambito del proprio territorio, spazi aggregativi per i giovani che possano diventare dei punti di riferimento e generare un'attrattiva per la gestione del tempo libero, per lo studio, la formazione e la crescita relazionale e umana.

Per tali scopi lo Spazio Link, sito in via P. Benedetti 26/B, nel quartiere Borgo Roma, di proprietà del Comune di Verona:

- è concepito come uno spazio dedicato ai giovani per la costruzione e lo sviluppo di proficue relazioni sociali, favorite da percorsi di ascolto e di dialogo;
- nell'ottica di una rigenerazione urbana, è inteso come luogo privilegiato per attività aggregative e di partecipazione per la comunità, oltre che come ideale contesto per iniziative di carattere sociale, culturale, ludico e sportivo;
- mira ad assicurare la più ampia apertura coinvolgendo i giovani nella programmazione delle attività, stimolare la creatività e lo sviluppo delle passioni, delle idee e degli interessi dei giovani anche nell'ambito di progetti locali, regionali, nazionali ed europei;
- è parimenti destinato a valere come un presidio educativo, ove si intende promuovere l'inclusione, la cura delle relazioni e il rispetto delle regole comuni;

Ravvisata l'opportunità di promuovere una gestione del suddetto Spazio che tenga conto dei bisogni e delle aspettative dell'utenza e degli stimoli che la stessa può offrire;

Attesa, altresì, l'esigenza di una gestione che assicuri l'apertura settimanale delle strutture secondo orari concordati, il monitoraggio delle presenze e il rispetto del regolamento di utilizzo, unitamente all'ordinaria pulizia dei locali;

Dato atto che il Comune di Verona intende provvedere alla gestione dello Spazio Link avvalendosi di enti del Terzo settore in base all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 ai sensi del quale in attuazione, tra gli altri, dei principi di sussidiarietà e cooperazione, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;

Visto il seguente quadro normativo e amministrativo di riferimento:

- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 117/2017, artt. 55 e 56;
- D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'art. 3 ai sensi del quale i Comuni rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, svolgendo le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- Statuto comunale;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale che ha avuto modo di sottolineare che l'art. 55 CTS pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli

ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS;

- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Verona che valorizza le libere forme associative riconoscendo il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato e di promozione sociale come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Preso atto della deliberazione di Giunta comunale n. 658 del 07.07.2026 con la quale si è stabilito di attivare un partenariato con enti del Terzo Settore, avvalendosi dell'istituto della co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzato alla gestione dello Spazio Link presso il quartiere di Borgo Roma, per le motivazioni esplicitate nel contesto dell'atto medesimo, individuando la Direzione Promozione dei diritti e Sussidiarietà, Servizio Politiche Giovanili, quale struttura organizzativa deputata alla gestione del procedimento;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della determinazione n. 3194 del 16.07.2026, il Comune di Verona - Area Servizi alla Persona – Direzione Promozione dei diritti e sussidiarietà emana il presente Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS) per la co-progettazione e gestione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, delle attività dello Spazio Link sito in via P. Benedetti 26/B, nel quartiere Borgo Roma di Verona.

ART. 1 – PREMESSA

Nell'intenzione del D.Lgs. n. 117/2017, la co-progettazione è vista come il processo attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni individuati anche all'esito di una precedente fase di programmazione. Dunque, la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato.

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione degli interventi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto del presente Avviso, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati.

La complessità delle attività da espletare, costituito da attività diverse e complementari, che necessitano di un coordinamento unitario, rende opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere il futuro soggetto coordinatore e gestore nella scelta delle modalità operative più opportune a garantire continuità tra i diversi interventi programmati.

Inoltre si punta a valorizzare il ruolo degli operatori del Terzo Settore nella definizione dei servizi calibrati sullo specifico ambito di intervento.

La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni.

Lo strumento della co-progettazione vede, quindi, il Comune di Verona ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

Nel percorso di co-progettazione permane in capo all'Amministrazione pubblica procedente l'esclusiva prerogativa delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati.

Il Comune di Verona rivolge il presente Avviso ai soggetti del Terzo settore individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti suoi allegati:

- Modello domanda di partecipazione (Allegato A1);
- Modello dichiarazione sostitutiva (Allegato B);
- Modello proposta progettuale (Allegato C)
- Linee guida di indirizzo progettuale (Allegato D), con unita planimetria;
- Schema di convenzione (Allegato E);

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- **Amministrazione procedente**, ossia il Comune di Verona, ente titolare della presente procedura di co-progettazione nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
- **ATS**: Associazione temporanea di scopo, costituita o costituenda, formalizzata tra gli Enti del Terzo settore (ETS) che si candidano per la partecipazione alla presente procedura di co-progettazione o ad esito della procedura stessa;
- **Convenzione**: il documento di accordo di partenariato sottoscritto dall'Ente del Terzo settore ammesso al tavolo di co-progettazione e che ne ha condiviso gli esiti, nel quale sono indicati ruoli, responsabilità, risorse, termini per la realizzazione del progetto definitivo;
- **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con il D.Lgs. n. 117/2017;
- **Co-progettazione**: procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione e realizzazione degli interventi fra la Pubblica Amministrazione, quale Amministrazione procedente, e gli Enti del Terzo settore selezionati (ETS);
- **Domanda di partecipazione**: l'istanza presentata dagli Enti del Terzo settore (ETS) per potersi candidare a partecipare alla presente procedura di co-progettazione;
- **EAP**: Ente attuatore partner, ossia l'Ente del Terzo settore (ETS) la cui proposta progettuale, presentata in forma singola o associata, sarà risultata nel corso della procedura di co-progettazione più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, con il quale attivare il rapporto di partenariato per la realizzazione diretta delle attività previste nel Progetto definitivo e per il quale verranno messe a disposizione le risorse indicate all'art. 5 del presente Avviso;
- **ETS**: Enti del Terzo Settore, i soggetti indicati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore, in possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso;
- **Progetto definitivo**, ossia l'elaborato progettuale tecnico di dettaglio frutto del tavolo di co-progettazione che dovrà essere approvato dall'Amministrazione procedente;
- **Procedura di co-progettazione**: procedura per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, con i quali elaborare ed attuare le attività di progetto, finalizzata alla definizione del Progetto definitivo ed alla stipula della relativa Convenzione;
- **Proposta progettuale**, ossia la proposta formulata e presentata dagli ETS singoli o in ATS, secondo le disposizioni del presente Avviso, e oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione selezionatrice nominata dall'Amministrazione procedente;
- **RUP**: Responsabile del procedimento amministrativo, ossia il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990;
- **Tavolo di co-progettazione**: sede preposta allo svolgimento delle attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione condivisa del Progetto definitivo.

Art. 3 - OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

Scopo della presente procedura è l'individuazione dell'ETS con cui attivare un tavolo di co-progettazione finalizzato all'elaborazione congiunta del progetto per il coordinamento organizzativo e la gestione delle attività ed iniziative da realizzare presso lo Spazio Link e con il quale stipulare la conseguente Convenzione la cui durata viene definita in 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione.

Art. 4 - CONTENUTO DELLE PROPOSTA PROGETTUALE.

L'ETS interessato dovrà presentare la propria Proposta progettuale secondo quanto previsto nel presente Avviso e nelle allegate Linee guida di indirizzo progettuale.

Le attività promosse nella Proposta progettuale devono garantire una complessiva, unitaria ed organica elaborazione delle azioni progettuali, sulla base di quanto previsto nelle indicazioni contenutistiche delle Linee guida.

L'assetto progettuale e il relativo partenariato definitivo per l'intervento di cui al presente Avviso, saranno la risultanza dei lavori dei tavoli di co-progettazione. Tale assetto definitivo sarà oggetto della Convenzione.

La Proposta progettuale dovrà essere formulata con riferimento esclusivo alle attività oggetto del presente Avviso, illustrando in maniera organica gli elementi oggetto di valutazione da articolarsi con la massima chiarezza in maniera tale da consentire alla Commissione selezionatrice una sua appropriata e completa valutazione con riferimento agli elementi di valutazione presi a riferimento e per permettere una loro agevole ed integrale ponderazione. Nella Proposta progettuale dovrà essere indicato anche il quadro economico di spesa previsto per l'intera durata del progetto con relativa articolazione del cronoprogramma di spesa.

Art. 5 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

Le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione procedente per lo sviluppo della progettualità oggetto del presente Avviso costituiscono contributi e vantaggi economici ex art. 12 della legge n. 241/1990 per lo svolgimento delle attività progettuali e sono garantite tramite fondi del bilancio comunale.

Il Comune, inoltre, mette a disposizione il seguente bene immobile di proprietà comunale con i relativi arredi/attrezzature e dotazioni informatiche dove presenti:

-edificio sito in via P. Benedetti 26/B denominato Spazio LINK, nel quartiere Borgo Roma, come da planimetria allegata alle Linee Guida..

Si prevede esclusivamente il rimborso a copertura delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il rimborso avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Le risorse saranno erogate direttamente all'EAP dall'Amministrazione procedente, previa verifica della loro regolarità.

La rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione da parte dell'EAP sarà indirizzata all'Amministrazione procedente quale parte pubblica nel procedimento di co-progettazione e nella gestione del Progetto definitivo.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, l'EAP è chiamato a mettere a disposizione risorse proprie ulteriori rispetto al finanziamento pubblico già previsto), intese anche come compartecipazione alle attività progettuali consentendo di aumentare l'efficacia nella realizzazione degli interventi. Tali risorse possono consistere in proprie risorse strumentali (beni, strutture, attrezzature, mezzi), umane (volontari, personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio operanti nelle attività progettuali a qualunque titolo) e finanziarie, al di là di quelle già individuate dalle Linee guida di indirizzo progettuale.

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura comparativa gli ETS così come definiti all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, in forma singola o associata (costituita o costituenda), idonei a sviluppare un Progetto definitivo per l'organizzazione e la gestione degli interventi contemplati dalle allegate Linee Guida alla co-progettazione, in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi successivi che devono sussistere alla

data di presentazione della domanda di candidatura al presente Avviso e mantenuti per tutta la durata delle attività progettuali.

I) Requisiti costitutivi.

a)

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al riguardo, si precisa che:

a1) a partire dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle ONLUS, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, è soppressa. Pertanto, in caso di partecipazione di enti già titolari della qualifica di ONLUS, questi devono risultare già iscritti al RUNTS oppure devono avere presentato entro il 31 marzo 2026 all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, apposita domanda di iscrizione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106, come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026. In tale ultimo caso, la partecipazione al presente procedimento è ammessa con riserva e l'efficacia dell'eventuale individuazione quale EAP è subordinata al positivo esito dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio RUNTS e alla conseguente iscrizione nel Registro. Tale iscrizione dovrà in ogni caso risultare perfezionata prima dell'adozione, da parte dell'Amministrazione procedente, del provvedimento di individuazione dell'EAP, al fine di garantire certezza del possesso del requisito richiesto e la conclusione del procedimento in tempi certi coerentemente con il buon andamento dell'azione amministrativa. Con le precisazioni appresso indicate, in difetto dell'avvenuta iscrizione al RUNTS o di rigetto della relativa istanza di iscrizione, l'ente interessato decade dalla procedura, senza che possa vantare pretese risarcitorie o indennitarie nei confronti dell'Amministrazione procedente. In tal caso, l'Amministrazione procedente adotterà le conseguenti determinazioni, tra le quali, ove ne ricorrano i presupposti, la prosecuzione del procedimento con gli altri soggetti eventualmente individuati.

In difetto dell'avvenuta iscrizione al RUNTS o di rigetto della relativa istanza di iscrizione, si precisa che:

- nel caso di partecipazione in forma singola o di decadenza dell'ente capogruppo/mandatario di una compagine associativa, l'Amministrazione procedente adotterà il provvedimento di decadenza, rispettivamente, nei confronti dell'ente partecipante in forma singola e dell'intero raggruppamento;
- nel caso di decadenza di un ente mandante, l'Amministrazione procedente adotterà il relativo provvedimento nei confronti dell'ente interessato. In tale ipotesi, il soggetto capogruppo/mandatario potrà proporre all'Amministrazione procedente la rimodulazione dell'assetto del raggruppamento mediante la redistribuzione delle attività originariamente attribuite all'ente decaduto tra gli altri componenti ovvero la sua sostituzione con altro ETS in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. La rimodulazione dell'assetto del raggruppamento, sia mediante redistribuzione delle attività sia mediante sostituzione del soggetto decaduto, è in ogni caso subordinata alla preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione procedente e non deve comportare un'alterazione sostanziale della Proposta progettuale valutata, ivi inclusi gli elementi essenziali del Piano economico-finanziario e del cronoprogramma.

Nel dettaglio:

- in caso di partecipazione di imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, esse devono essere iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs n. 117/2017, e dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, per tali enti il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "Imprese sociali" del Registro delle imprese);
- se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991;

- per tutte le Cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive;
- qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 11, co. 2, del D.Lgs n. 117/2017);

b)

Sussistenza, sulla base delle risultanze del RUNTS ovvero, qualora previsto in relazione alla tipologia del soggetto giuridico, dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di attività istituzionali e/o oggetto sociale coerenti con le attività progettuali che il partecipante dichiara, in sede di Domanda di partecipazione, di assumere nell'ambito della presente co-progettazione.

Per le **ONLUS** non ancora iscritte al RUNTS che abbiano presentato istanza per la relativa iscrizione entro il termine di legge del 31 marzo 2026, la predetta coerenza deve risultare dallo Statuto presentato ai fini dell'iscrizione al RUNTS, comprensivo delle eventuali modifiche adottate ai fini della medesima iscrizione.

I requisiti costitutivi devono essere posseduti

- dal soggetto partecipante in forma singola;
- da ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche non ancora formalmente costituiti;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs n. 36/2023, dal consorzio e da ciascuno dei consorziati designati dal consorzio come esecutori delle attività progettuali.

II) Requisiti di onorabilità e moralità.

- a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, analogamente applicati in quanto compatibili;
- b) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, analogamente applicati in quanto compatibili;
- c) insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, legati alla partecipazione alla presente procedura di co-progettazione;
- d) regolarità relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) regolarità relativamente alla disciplina ed alla posizione assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli articoli 17 e 18 del CTS;
- f) assenza di ogni altra situazione che possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

I requisiti di onorabilità e moralità devono essere posseduti:

- dal soggetto partecipante in forma singola;
- da ciascun componente del raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario, anche non ancora formalmente costituiti;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dal consorzio e, qualora individuati, da ciascuno dei consorziati designati dal consorzio quali esecutori delle attività progettuali.

III) Requisiti di ordine speciale.

Essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnico-professionale:

- a) - comprovata esperienza di almeno tre anni (36 mesi), anche non continuativi, maturata nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, nella gestione di servizi e/o progetti nel settore delle politiche giovanili per un valore complessivo nel triennio pari ad almeno euro 60.000,00(IVA esclusa). Per trentasei mesi si intendono almeno 35 mesi e 16 giorni. Le frazioni di mese vengono tutte sommate e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

Il requisito di ordine speciale deve essere posseduto:

- da ciascun soggetto partecipante in forma singola;
- nel caso di partecipazione in forma aggregata, dal raggruppamento nel suo complesso, così come nel caso di consorzio ordinario;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs n. 36/2023:

- qualora il consorzio partecipi in proprio ed esegua direttamente le attività progettuali, il requisito deve essere posseduto dal consorzio medesimo, sia con riferimento all'esperienza complessiva non inferiore a trentasei mesi, sia con riferimento all'esperienza di almeno dodici mesi relativa a ciascuna attività progettuale assunta;
- qualora il consorzio indichi una o più consorziate quali esecutrici delle attività progettuali, il requisito dell'esperienza complessiva non inferiore a trentasei mesi può essere posseduto cumulativamente delle consorziate designate esecutrici, fermi restando che ciascuna consorziata designata quali esecutrice delle attività progettuali deve garantire il possesso dell'esperienza di almeno dodici mesi con riferimento alle attività progettuali dalla stessa assunte.

La comprova del requisito di ordine speciale è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti dai quali si evinca: a) lo svolgimento di servizi e/o progetti nel settore delle politiche giovanili; b) il relativo periodo di esecuzione; c) il relativo importo contrattuale:

- attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato;
- contratti stipulati con privati.

Data la specificità della progettualità ed i contesti territoriali nei quali essa è da realizzare, l'ETS partecipante al presente Avviso deve avere la sede legale o operativa nell'ambito del territorio della Provincia di Verona oppure deve impegnarsi a collocare, in caso di selezione in qualità di EAP, prima della stipula della Convenzione e comunque entro il termine non inferiore a dieci giorni solari comunicato dall'Amministrazione procedente, una sede operativa nel medesimo territorio della Provincia di Verona, per tutta la durata dell'espletamento delle attività progettuali. Relativamente ai soggetti raggruppati tale requisito è in capo al soggetto indicato quale Capogruppo.

Art. 7 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura l'ETS interessato dovrà compilare e far pervenire all'Amministrazione procedente la seguente documentazione, con la precisazione che è sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di identità per ciascun sottoscrittore:

- 1) domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando l'Allegato A1).

Tale domanda è sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- dall'ente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario già costituiti, dall'ente designato capogruppo/mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti gli enti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dal consorzio medesimo.

2) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando l'Allegato B).

Tale dichiarazione è resa e sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- dall'ente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario, già costituiti o non ancora costituiti, da tutti gli enti che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dal consorzio e da ciascuno dei consorziati designati dal consorzio come esecutori.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già costituiti: atto costitutivo del raggruppamento o del consorzio, nel quale si conferisce anche mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, al legale rappresentante dell'ente capogruppo/mandatario, formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che stipulerà la Convenzione (Allegato D) in nome e per conto proprio e dei mandanti. Detto atto costitutivo potrà essere prodotto in una delle seguenti forme:

-scansione del documento e sua sottoscrizione con **firma digitale** del Legale rappresentante o del procuratore ai sensi dell'art. 20 del del D.Lgs. n. 82/2005, oppure con firma autografa. Nella Domanda di partecipazione il sottoscrittore dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che quanto contenuto nell'atto costitutivo del raggruppamento o del consorzio è a propria diretta conoscenza e rispondente al vero. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione procedente di richiedere in qualsiasi fase della procedura la produzione dell'originale o di copia autentica del suddetto documento;

in una delle seguenti ulteriori forme previste dal D.Lgs. n. 82/2005:

-in originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. n. 82/2005;

-in copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;

-in duplicato informatico dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

3) Proposta progettuale (utilizzando l'Allegato C).

Tale Proposta progettuale è sottoscritta con valida **firma digitale** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 ovvero con **firma olografa** corredata da copia fronte e retro di valido **documento di identità**, del Legale rappresentante dell'ETS dichiarante:

- dall'ente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario già costituiti, dall'ente designato capogruppo/mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti gli enti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dal consorzio medesimo.

Come accennato, sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura anche gli ETS in forma associata in ATS, costituita o costituenda, fermi i requisiti ed in osservanza delle prescrizioni di cui al presente Avviso.

In particolare, con riferimento alla partecipazione da parte di ETS non ancora costituiti in raggruppamento temporaneo, tutti gli enti che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nel modello di domanda di partecipazione (Allegato A1):

- a) quale ente è designato Capogruppo e al quale, pertanto, sarà conferito, in caso di selezione a ente attuatore partner, mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- b) l'impegno, in caso di selezione ad EAP, a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, prima della stipula della Convenzione di co-progettazione o comunque entro il termine non inferiore a dieci giorni solari indicato nella comunicazione da parte dell'Amministrazione procedente, e dal quale risulti anche il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, al legale rappresentante dell'Ente designato come Capogruppo che stipulerà la predetta Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- c) l'impegno a produrre all'Amministrazione procedente l'atto di costituzione in raggruppamento o consorzio di cui al punto precedente, nei termini ivi indicati;
- d) di impegnarsi a mantenere la stessa compagine associativa per tutta la fase realizzativa del progetto, fatte salve le ipotesi in ordine alle modifiche soggettive ammesse ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici (art.120, comma 1, lettera d), numero 2), D.Lgs. n. 36/2023), analogicamente richiamata "in parte qua" per quanto compatibile con le finalità e l'oggetto della presente procedura, garantendo comunque il proseguimento del rapporto di convenzionamento da parte del soggetto subentrante.

Oltre all'indicazione dei singoli ETS partecipanti al raggruppamento, gli ETS in forma associata (costituita o costituenda) dovranno specificare nel modello Proposta progettuale le parti di attività che i singoli componenti si candidano ad eseguire.

Si precisa che nei termini e prescrizioni indicati nel presente Avviso:

- ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola domanda di partecipazione;
- ciascun ETS, singolo o associato, può presentare una sola proposta progettuale;
- non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di ETS in più di un raggruppamento o consorzio (costituito o costituendo), a pena di esclusione dell'intero raggruppamento;
- non è ammessa la partecipazione di un ETS come singolo e come componente in forma di raggruppamento (costituito o costituendo), a pena di esclusione tanto del raggruppamento che dell'ente partecipante come singolo.

La suddetta documentazione deve pervenire a questa Amministrazione procedente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo PEC **areaserviziapersona@pec.comune.verona.it** **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO, PENA L'ESCLUSIONE, DEL GIORNO 10.08.2026 ORE 12.00.**

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **"Co-progettazione 2026 Spazio Link"**.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile per cause non imputabili all'Amministrazione procedente, anche di forza maggiore, caso fortuito, disguidi, fatto di terzi o venga persa o smarrita, non assumendo l'Amministrazione procedente alcuna responsabilità al riguardo.

Analogamente, l'Amministrazione procedente non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità degli interessati e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo o comunque dei dati forniti dagli interessati oppure da mancata o tardiva

segnalazione dell'avvenuto loro cambiamento, né per eventuali disguidi di trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno ammesse domande di partecipazione aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso, né domande condizionate o subordinate.

L'adesione al presente Avviso comporta la sua integrale ed incondizionata accettazione, ivi inclusi i suoi allegati e le disposizioni di riferimento.

Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le Proposte progettuali presentate saranno valutate da apposita Commissione selezionatrice, dotata di specifiche competenze tecniche in materia, nominata dall'Amministrazione procedente.

La valutazione avverrà per ciascuna Proposta progettuale mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato dalla Commissione nella sua collegialità, avendo a disposizione un punteggio massimo di punti 100/100 suddivisi tra i criteri di valutazione più avanti declinati.

La Commissione attribuirà a ciascun criterio di valutazione del progetto esaminato un punteggio calcolato sulla base dei giudizi indicati nella griglia di valutazione sotto riportata, senza attribuzione di percentuali intermedie. La valutazione complessiva della proposta progettuale sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida e congrua con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto il punteggio minimo previsto dalla soglia di sbarramento più avanti citata, così come si riserva la facoltà di non procedere nella selezione qualora nessuna Proposta progettuale dovesse risultare soddisfacente o comunque coerente con gli obiettivi e le finalità del presente Avviso.

Nel valutare le Proposte progettuali la Commissione terrà conto del grado di completezza, adeguatezza, chiarezza espositiva e realizzabilità di quanto proposto dall'ETS candidatosi, in rapporto al contesto socio-territoriale di riferimento ed alla specifica tipologia d'utenza coinvolta, e di coerenza, sviluppo e miglioramento rispetto ai contenuti delineati dalle Linee di indirizzo progettuale.

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE		SUB CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE
A	Caratteristiche della proposta progettuale.	25	A1	Rispondenza a fabbisogni oggettivamente rilevati e approccio metodologico alla base della proposta progettuale.	25
B	Relazioni con il contesto territoriale.	10.	B1	Analisi del contesto territoriale in termini di realtà terze (formali ed informali) attivabili e del potenziale bacino di destinatari da coinvolgere.	10
C	Dimensione progettuale degli interventi	45	C1	Descrizione delle attività di animazione	10
			C2	Descrizione delle attività di educazione	10
			C3	Descrizione delle attività di	15

				gestione e auto-gestione degli spazi	
			C4	Descrizione delle attività di comunicazione, promozione e pubblicizzazione	10
D	Fattibilità economica e sostenibilità	20	D1	Congruità e coerenza dell'articolazione del quadro economico proposto con le attività progettuali ed il conseguimento degli obiettivi, tenendo conto dell'importo complessivo del finanziamento pubblico e della quota di risorse apportate dall'ETS, ulteriore rispetto al finanziamento pubblico con indicazione: – delle voci di costo; – della quota di eventuali risorse aggiuntive apportate dall'ETS da destinare alle attività progettuali, con indicazione della relativa descrizione.	20
	TOTALE COMPLESSIVO	100			100

Griglia di valutazione

Giudizio	Criterio motivazionale	% punteggio
Eccellente	Il parametro oggetto di valutazione viene giudicato eccellente. La sua trattazione risulta ampiamente strutturata, organizzata, più che esauriente, con uno sviluppo dell'argomento particolarmente chiaro, approfondito e con dovizia di particolari utili ed efficaci, dimostrando una approfondita conoscenza e capacità di sviluppo dell'argomento oggetto di disamina. Assoluta e superiore rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione procedente anche con brillanti soluzioni innovative e personalizzate ritenute le migliori possibili.	100
Ottimo	La trattazione del parametro oggetto di valutazione risulta ottimamente strutturata e completa. Ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità in rapporto alla natura del parametro considerato. Sviluppa in modo chiaro, coerente e preciso l'argomento richiesto, dimostrandone esauriente conoscenza e capacità di sviluppo ed intendendo correttamente le prospettive e gli obiettivi connessi con il servizio richiesto. Più che adeguata rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione procedente.	80
Buono	Descrizione del criterio oggetto di valutazione ben strutturata, completa e coerente, ma che sviluppa l'argomento richiesto solo con alcuni approfondimenti seppur i riferimenti espressi ne indichino un'appropriata conoscenza e capacità di sviluppo con riferimento al servizio richiesto. Adeguata rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione procedente e in linea con gli standard richiesti.	60
Discreto	Trattazione del criterio oggetto di valutazione adeguatamente strutturata, ma che sviluppa l'argomento richiesto senza particolari approfondimenti dimostrando un parziale	40

	raggiungimento di conoscenza sull'argomento in relazione al servizio richiesto, ma comunque significativo. Rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione procedente complessivamente in linea con gli standard richiesti.	
Sufficiente	Descrizione del criterio oggetto di valutazione sintetica, poco strutturata e sviluppata, che presenta alcune lacune, rappresentando un mediocre raggiungimento di conoscenza sull'argomento in relazione al servizio richiesto. Rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione procedente ed agli standard richiesti appena accettabile.	20
Insufficiente	Trattazione del criterio oggetto di valutazione carente, generica, lacunosa, non conforme a quanto richiesto e pertanto inadeguata o comunque non significativa. Scarsa o assente rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione procedente, inferiore o non rispondente agli standard richiesti.	0

Soglia di sbarramento. Considerata l'importanza di garantire un adeguato standard qualitativo delle proposte progettuali presentate dagli ETS ammessi alla presente procedura, nel caso di cui il candidato non raggiunga almeno punti 60 nel computo complessivo, sarà escluso dal prosieguo della procedura di co-progettazione.

I punteggi relativi ai suddetti criteri di valutazione sono soggetti a discrezionalità tecnica da parte della Commissione selezionatrice. I punteggi saranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

La sommatoria di tutti punteggi darà il valore della singola proposta progettuale. Sulla base del punteggio raggiunto verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio formata da tutti i progetti, non esclusi, che abbiano raggiunto la suddetta soglia di sbarramento. Potrà accedere alla successiva fase di co-progettazione, e dunque ai relativi tavoli di lavoro, la proposta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio finale, sarà selezionata la Proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore relativamente ai seguenti criteri di valutazione indicati in ordine di priorità:

- criterio di valutazione C “Dimensione progettuale degli interventi”;
- criterio di valutazione A “Caratteristiche della proposta progettuale”;
- criterio di valutazione D “Fattibilità economica e sostenibilità”.

In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

Art. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla presente procedura, con esclusione della documentazione che compone la capacità progettuale le cui carenze non sono sanabili.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità della documentazione che rendono assolutamente incerta l'identità del candidato o del soggetto responsabile della documentazione stessa o l'esatta individuazione dell'ente interessato, se i dati necessari non sono desumibili altrimenti dalla documentazione prodotta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;
- b) la mancata presentazione entro la data di scadenza del presente Avviso di alcuna della documentazione di cui all'art. 7, punti 1 e 2, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla presente procedura;
- c) l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- d) la mancata produzione del mandato collettivo speciale può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di scadenza del presente Avviso;
- e) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste ed, in generale, della documentazione richiesta, ivi inclusa il modello di capacità progettuale, è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza della candidatura e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al candidato interessato un termine perentorio non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni solari decorrenti dalla richiesta dell'Amministrazione procedente per la relativa integrazione o regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine, il medesimo candidato è escluso dalla presente procedura.

Ove il candidato interessato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione procedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, assegnando all'interessato un termine perentorio non inferiore a due giorni e non superiore a cinque giorni solari decorso inutilmente il quale il candidato stesso è escluso dalla presente procedura.

L'Amministrazione procedente può sempre chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti della documentazione prodotta dai candidati, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare la loro effettiva volontà, superandone le eventuali ambiguità. I candidati interessati sono tenuti a fornire risposta nel termine fissato dall'Amministrazione procedente che non può essere inferiore a tre giorni e superiore a cinque giorni solari. Pena l'esclusione dalla presente procedura, i chiarimenti resi dai candidati interessati non possono modificare il contenuto della proposta progettuale. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti entro il termine assegnato, l'Amministrazione procedente conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti che può anche portare all'esclusione dell'ente interessato.

Art. 10 - FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

FASE A) Individuazione dei soggetti partner.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'Amministrazione procedente verifica la regolarità formale delle domande di partecipazione presentate e dell'annessa documentazione prodotta, con le conseguenti ammissioni ed eventuali esclusioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 9.

Segue la valutazione, da parte della Commissione selezionatrice, delle Proposte progettuali ammesse con attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati ed individuazione del soggetto con il quale procedere alla Fase B della procedura.

FASE B) Definizione del Progetto Definitivo attraverso il tavolo di co-progettazione.

L'ETS collocatosi primo in graduatoria al termine della Fase A) sarà invitato ai tavoli di co-progettazione tramite i quali si procede alla discussione congiunta della proposta progettuale selezionata, con l'obiettivo di giungere ad un progetto condiviso e definitivo relativo al documento progettuale di massima.

In caso di rinuncia del soggetto collocato al primo posto in graduatoria alla partecipazione al tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione procedente si riserva di ritenere decaduto l'ETS interessato dal partenariato e di procedere allo scorrimento della graduatoria medesima con la convocazione al tavolo di co-progettazione del soggetto collocato al posto immediatamente successivo, così come si riserva di revocare l'intera procedura comparativa. L'Amministrazione procedente si riserva altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni nei confronti dell'ETS rinunciatario, salvo che quest'ultimo dimostri che la rinuncia è dovuta ad impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili alla sua responsabilità.

L'Amministrazione Procedente convocherà i tavoli unitariamente per la discussione congiunta della Proposta progettuale selezionata. Le operazioni dei tavoli saranno verbalizzate, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ed i relativi atti saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia.

Sulla base della proposta progettuale selezionata, la discussione avrà lo scopo di specificare congiuntamente le attività progettuali da realizzare al fine della loro definizione analitica e di dettaglio tecnico degli aspetti esecutivi, delle modalità di coordinamento, dell'organizzazione e funzionamento dell'implementazione progettuale, dell'allocazione delle risorse, delle modalità di rendicontazione delle attività e di quant'altro.

Al tavolo di co-progettazione partecipano, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione procedente, il Rappresentante legale, o suo delegato, del soggetto individuato al termine della Fase A). In caso di ETS in forma associata, potranno partecipare ai tavoli di co-progettazione tutti gli ETS componenti il raggruppamento.

Il coordinamento tecnico dei tavoli di co-progettazione e le relative procedure amministrative rimarranno in capo all'Amministrazione procedente. Il processo di co-progettazione si svolge in passi successivi di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo, con la stesura del Progetto definitivo.

La co-progettazione si concluderà con l'elaborazione condivisa del Progetto definitivo e del quadro economico che costituiranno parte integrante della Convenzione che verrà stipulata tra l'Amministrazione procedente e l'EAP.

Qualora i lavori del tavolo di co-progettazione venissero ritenuti insoddisfacenti o infruttuosi o comunque non rispondenti all'interesse pubblico o ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà, in qualunque momento e stato della procedura:

- a) intraprendere un percorso analogo con l'ETS che abbia ottenuto il successivo miglior punteggio in graduatoria;
- b) revocare l'intera procedura comparativa.

La partecipazione al tavolo di co-progettazione è da intendersi a titolo completamente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo di sorta e comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate, oltre che l'autorizzazione della medesima Amministrazione ad utilizzare liberamente e a titolo gratuito, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la proposta progettuale presentata anche qualora quest'ultima non fosse selezionata per la fase di co-progettazione.

Inoltre, i partecipanti alla presente procedura, espressamente dichiarano ed accettano che i progetti elaborati congiuntamente all'Amministrazione procedente, diventeranno di proprietà della medesima Amministrazione procedente.

Il positivo superamento della Fase B), che sarà svolta senza alcun onere per l'Amministrazione procedente, è condizione indispensabile per il passaggio alla successiva Fase C).

Resta inteso che durante l'attività di co-progettazione, la proposta pervenuta dall'ETS selezionato attraverso la presente procedura, potrà subire variazioni e rimodulazioni, anche sostanziali, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

FASE C) Stipula dell'atto di Convenzione.

Conclusa la Fase B) e, comunque, prima dell'avvio delle attività progettuali, si procederà alla stipula della Convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'EAP, per la durata di 3 anni, secondo lo schema allegato, volta alla realizzazione degli interventi co-progettati dedotti nel Progetto definitivo.

A tal fine l'EAP sarà tenuto, tra l'altro:

- a produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento non ancora costituito, il relativo atto costitutivo;
- a presentare le polizze assicurative e garanzie richieste. In particolare:
 - la polizza assicurativa di cui all'art. 10 dello schema di Convenzione deve essere stipulata con primaria impresa a ciò autorizzata ai sensi di legge, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con massimali non inferiori ad euro 3.000.000,00 per sinistro/danno; è fatta salva la possibilità, in alternativa, di stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze già esistenti esplicitamente dedicati ed adeguati esclusivamente al presente rapporto di partenariato, aventi le caratteristiche prescritte nel medesimo art. 10 ed il massimale minimo sopra indicato;
 - la garanzia di cui all'art. 22 dello schema di Convenzione deve:
 - essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente;
 - contenere espressa menzione dell'oggetto della citata Convenzione e del soggetto garantito (Comune di Verona).

In caso di raggruppamenti (ATS) la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'ente mandatario in nome e per conto proprio e di tutti gli enti mandanti costituenti il raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti gli enti costituenti il raggruppamento. Si precisa che tale garanzia deve essere intestata all'ATS, specificando la denominazione di tutti gli Enti raggruppati sia come capogruppo che come mandanti.

L'EAP garantisce la piena realizzazione delle attività progettuali previste nel Progetto definitivo e assicura il pieno rispetto dell'art. 16 rubricato "Lavoro negli enti del Terzo settore" e dell'art. 18 rubricato "Assicurazione obbligatoria" del D.Lgs. n. 117/2017 relativi, rispettivamente, al trattamento economico e normativo dei lavoratori ed alle assicurazioni contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

Stante la natura potenzialmente "circolare" della metodologia collaborativa della co-progettazione e la complessità degli interventi progettuali da realizzare, il tavolo di co-progettazione, anche in corso di attuazione degli interventi progettuali, potrà essere riattivato dall'Amministrazione procedente allorquando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto

con la co-progettazione, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti o per procedere all'integrazione e/o alla rimodulazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche e integrazioni del Progetto definitivo, fermo restando gli obiettivi e finalità dello stesso in termini di giustizia riparativa e sempre che siano funzionali alle finalità di interesse generale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della Convenzione sono a carico dell'EAP, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Resta inteso che l'EAP, prima dell'inizio delle attività o comunque nel termine indicato dall'Amministrazione procedente, sarà tenuto a presentare tutta la documentazione richiesta per addivenire alla stipulazione ed alla gestione della Convenzione, anche ai sensi della disciplina nazionale di riferimento. Ove nell'indicato termine l'EAP non ottemperi alle richieste formulate e/o non adempia all'obbligo della stipula della Convenzione, l'Amministrazione procedente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva di ritenere l'ETS decaduto dal partenariato. L'Amministrazione procedente si riserva altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del medesimo ETS, salvo che quest'ultimo dimostri che l'inottemperanza è dovuta ad impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili alla sua responsabilità.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso ha valore meramente ricognitivo. Esso non può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per l'Amministrazione procedente a dar corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla co-progettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Dal pari, il presente Avviso non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione procedente, che si riserva la possibilità di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla presente procedura, come pure di seguire altre procedure, senza che con ciò possano costituirsi diritti o pretese di risarcimenti, rimborsi o indennità a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o di autotutela.

Si avverte fin da ora che l'EAP:

- è tenuto ad accettare e rispettare le clausole contenute nel “Patto di integrità” del Comune di Verona (art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012), che costituisce documentazione della Convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013. La mancata accettazione del Patto di integrità costituisce causa di esclusione o di decadenza dal partenariato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012;
- in applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, è tenuto, nell'esecuzione del partenariato, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, reperibile nel sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo <https://www.comune.verona.it/Novita/Notizie/Patti-di-Legalita>. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa e per quanto compatibili, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto;
- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE/2016/679, assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali e dovrà pertanto conformare la propria azione a quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679);

- è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed, in particolare, a produrre all'Amministrazione procedente la comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della medesima legge n. 136/2010.

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa previste dalla disciplina vigente.

L'Amministrazione procedente si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare in ogni momento e stato della procedura, verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e documentazione prodotte dagli ETS ai fini della partecipazione alla presente procedura. A tal fine, l'Amministrazione procedente potrà richiedere all'ETS interessato di comprovare il possesso di tutti i requisiti dichiarati qualora questi non siano già in possesso della medesima Amministrazione o non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima presso altre amministrazioni pubbliche o banche dati pubbliche. Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso di taluno dei requisiti di partecipazione e/o di qualificazione dichiarati, l'Amministrazione procedente procede a dichiarare l'EAP interessato decaduto dal partenariato ovvero di dichiarare la risoluzione della Convenzione, salve le ulteriori conseguenze di legge nei suoi confronti.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. In caso di raggruppamenti anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'Ente capogruppo si intende validamente ed efficacemente resa a tutti gli enti raggruppati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC degli ETS o problemi temporanei nel funzionamento della posta elettronica certificata, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione procedente; diversamente l'Amministrazione procedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

RUP della presente procedura è la dott.ssa Paola Zanchetta in qualità di Dirigente Area Servizi alla Persona – Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà del Comune di Verona responsabile del Servizio Politiche Giovanili.

Gli Enti partecipanti potranno richiedere eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante invio di espresso quesito alla predetta Responsabile a mezzo PEC all'indirizzo areaserviziapersona@pec.comune.verona.it almeno dieci giorni prima antecedenti la scadenza del termine previsto nel presente Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite, possibilmente, almeno quattro giorni antecedenti la predetta scadenza di partecipazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente, nella pagina dedicata alla presente procedura di co-progettazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Verona.

Allegati: come da testo.

LA DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Paola Zanchetta
(documento informatico con firma digitale)

Comune di Verona
Area Servizi alla Persona
Via Adigetto 10 – 37122 Verona
Telefono: 0458078302 - 8300
E-Mail: area.serviziapersona@comune.verona.it
PEC: area.serviziapersona@pec.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO DXJPZA